

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA IN CAMPER

Art. N.1 - Oggetto del contratto

Convenuto tra le parti che per nucleo familiare si intende “l’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l’assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi”, TUA con il limite massimo di 250.000 euro per ogni sinistro, si obbliga a tenere indenne il nucleo familiare del proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, inerente la vita privata, le vacanze, la pratica di sport e il tempo libero.

La garanzia è operante nell’ambito dei 10 Km dalla località presso la quale l’assicurato si trova in sosta, con il veicolo assicurato, in campeggio, punti o aree di sosta autorizzate, attrezzate e non, anche autostradali.

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’articolo seguente o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- a) proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
- b) uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
- d) fatto dei figli minori di cui i genitori debbano rispondere, escluso la messa in movimento o in circolazione di veicoli o natanti;
- e) danni causati da cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, e gatti;
- f) uso degli apparecchi domestici installati sul veicolo, tende, antenne, barbecue, attrezzature da campeggio in genere;
- g) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall’assicurato;
- h) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, di quanto detenuto dall’assicurato, ancorché causato da gas (non da autotrazione) utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.

Relativamente a tale garanzia, per danni a cose, il massimale di polizza si intende ridotto al 20%.

La garanzia è prestata con una franchigia di 100 euro elevata a 250 euro per danni a cose causati da eventi di cui alla lettera e).

Art. N.2 - Esclusioni

L’assicurazione non comprende i danni:

- 1) causati a meno di 100Km dall’indirizzo di residenza dell’assicurato;
- 2) a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose che l’assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto dall’Art. S.1 lettera h);
- 3) causati dal veicolo e i danni al veicolo stesso;
- 4) derivanti dalla proprietà o altri diritti reali/uso di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
- 5) derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali salvo quanto previsto dall’Art. S.1 lettera e);
- 6) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l’ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
- 7) da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- 8) da furto;
- 9) per rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni o dal veicolo anche se non in circolazione. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
- 10) subiti e causati da collaboratori di fatto o da minori in affidamento anche temporaneo;
- 11) da detenzione o da impiego di esplosivi;

- 12) derivanti dall'esercizio della caccia;
- 13) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
- 14) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato;
- 15) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 16) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- 17) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 18) da inquinamento e contaminazione in genere;
- 19) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 20) connessi con l'utilizzo di internet;
- 21) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 22) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 23) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 24) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- 25) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni danno da interruzione e/o sospensione di attività produttive, commerciali, agricole e di servizi ad esse conseguenti e non.

Art. N.3 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, anche telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

In particolare spetta all'assicurato dimostrare che l'evento sia occorso nell'ambito dei 10 Km dalla località presso la quale l'assicurato si trova in sosta, con il veicolo assicurato, in campeggio, punti o di area di sosta autorizzata, attrezzate e non, anche autostradali.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. N.4 - Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.



Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.



TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)
Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55
www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it

Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.000 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASS nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona

